

COMUNE DI BLELLO (BG)

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Legge 26 Ottobre 1995, n° 447

“Legge quadro sull’ inquinamento acustico”

RELAZIONE TECNICA

Dott. Ing. Damiani Matteo

Iscritto all’ordine degli ingegneri di Bergamo al n° 3079,
“tecnico competente” nel campo dell’acustica ambientale
ai sensi dell’art. 2, commi 6, 7 L. n° 447/95 con DGR
Lombardia n° 5282 del 13/06/2011

VIA MURATORI, 17 – 24030 MOZZO (BG)
TEL. / FAX 035/61.87.80 – CELL. 338/13.37.639
damiani_ing_matteo@yahoo.it

Dott. Arch. Offredi Marco

Iscritto all’ordine degli Architetti di Bergamo al n° 1763

VIA LONGUELO, 86 – 24129 BERGAMO (BG)
TEL. / FAX 035/06.01.869 – CELL. 348/71.30.697
marco@offredi.it

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
1.1. PREMESA	3
1.2. METODOLOGIA ADOTTATA	3
1.3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI	5
1.4. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PIANO.....	6
2. DESCRIZIONE DEL COMUNE DI BLELLO	7
2.1. DESCRIZIONE GENERALE	7
2.2. ANALISI DEL PGT IN ADOZIONE E PRG VIGENTE.....	7
2.3. VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA LA DESTINAZIONE URBANISTICA E LE DESTINAZIONI D'USO	10
EFFETTIVE.....	10
3. CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO IN RELAZIONE ALLA PRESENZA DI SORGENTI SONORE	11
3.1. LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI SIGNIFICATIVI	11
3.2. LOCALIZZAZIONE DI OSPEDALI, SCUOLE, PARCHI, O AREE PROTETTE.....	11
3.3. DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI E TERZIARIE IN GENERE.....	11
4. PRINCIPALI VIE DI COMUNICAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	12
4.1. PRINCIPALI STRADE E INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	12
4.2. LINEE FERROVIARIE.....	13
5. INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI VI, V E I DOVUTE ALLA DESTINAZIONE URBANISTICA ..	13
5.1. INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI V E VI.....	13
5.2. INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI I.....	13
6. RILEVAZIONI FONOMETRICHE.....	14
6.1. CRITERI ADOTTATI, MODALITÀ TECNICHE E STRUMENTAZIONE.....	14
6.2. POSTAZIONI RILIEVI FONOMETRICI	15
6.3. RILIEVI FONOMETRICI.....	17
6.4. TABELLA RIASSUNTIVA DEI RILIEVI FONOMETRICI	20
7. RAPPORTI CON I COMUNI VICINI.....	20
7.1. AREA DI CONFINE COL COMUNE DI GEROSA	20
7.2. AREA DI CONFINE COL COMUNE DI BREMBILLA	20
7.3. AREA DI CONFINE COL COMUNE DI CORNA IMAGNA	20
8. ELENCO DELLE ZONE ACUSTICHE OMOGENEE	21
8.1. DEFINIZIONI DELLE ZONE ACUSTICHE OMOGENEE E RELATIVI LIMITI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE	21
8.1.1. AMBIENTE ESTERNO	21
8.1.2. DEFINIZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE OMOGENEE.....	24
8.1.3. AMBIENTE ABITATIVO	25
8.2. DESCRIZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE	26
8.3. AREE DESTINATE A SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO	27
9. STIMA IN MODO APPROSSIMATO DEL SUPERAMENTO DEI LIVELLI AMMESSI	29
9.1. RIFERIMENTI NORMATIVI INERENTI I PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO	29
9.2. EVENTUALE PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DEL COMUNE DI BLELLO.....	31
10. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO, VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	32
10.1. PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO	35
10.2. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	37
10.3. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	39
ALLEGATO I - CERTIFICATI DI TARATURA DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI.....	40
ALLEGATO II - DGR LOMBARDIA N° 5282 DEL 13/06/2011.....	43

1. INTRODUZIONE

1.1. Premessa

Su incarico dell'Amministrazione Comunale di Bello (BG), è stata predisposta la prima stesura del piano di zonizzazione acustica seguendo quanto previsto dalla Legge 447/95, dal DPCM 1 Marzo 1991, dalla L.R. Regione Lombardia del 10 Agosto 2001 n° 13 e dalla D.G.R. Regione Lombardia del 12/07/2002 n° VII/9776.

1.2. Metodologia adottata

Seguendo quanto definito dalla DELIBERAZIONE n° VII /9776 seduta del 12 Luglio 2002 della Regione Lombardia, il lavoro che ha portato alla definizione della classificazione acustica comunale è stato organizzato in una serie di fasi successive che hanno compreso:

1. Analisi nei dettagli del PRG vigente e del PGT (che è solo in fase di adozione), per individuare la destinazione urbanistica e le destinazioni di ogni singola area. Si è fatto una verifica della corrispondenza tra la destinazione urbanistica e le destinazioni effettive.
2. Individuazione delle eventuali seguenti localizzazioni:
 - a) Impianti industriali significativi;
 - b) Ospedali, scuole, parchi o aree protette;
 - c) Distribuzione sul territorio di attività artigianali, commerciali e terziarie in genere, significative dal punto di vista acustico.

Per le localizzazioni di cui alla lettera a) e b) si è fatto riferimento anche a quelle eventualmente poste nelle aree limitrofe dei Comuni confinanti.

3. Sovrapposizione di una griglia con i principali assi stradali e le eventuali linee ferroviarie (che nel caso specifico non ci sono). Per le infrastrutture stradali si è individuata una fascia di pertinenza acustica secondo le indicazioni del DPR 30 Marzo 2004 n° 142;
4. Si è proceduto con l'individuazione delle eventuali classi I, V e VI, che in genere sono state individuate facilmente leggendo il PRG vigente / PGT in fase di adozione e dell'analisi delle funzioni esistenti sul territorio. Si è verificata poi l'eventuale presenza o previsione di isole pedonali, di zone a traffico limitato (ZTL), e quant'altro possa influire sulla classificazione acustica.

5. Si è ipotizzato il tipo di classe acustica che si dovrebbe assegnare ad ogni singola area o particella censuaria del territorio e si è individuato e circoscritto gli ambiti urbani che inequivocabilmente sono da attribuire rispetto alle loro caratteristiche, ad una delle sei classi.
6. Si sono acquisiti dei dati acustici relativi al territorio, rilevati secondo le indicazioni riportati nella normativa vigente e secondo quanto riportato al paragrafo 3 della DELIBERAZIONE n° VII /9776 seduta del 12 Luglio 2002 della Regione Lombardia, che possono favorire un preliminare orientamento di organizzazione delle aree e di valutazione della loro situazione acustica. È stata effettuata una stima di larga massima, per le aree che sarebbero al confine di zona con il salto di due classi nella zonizzazione ipotizzata, della fattibilità tecnica degli interventi di risanamento acustico che sarebbero necessari per il conseguimento del rispetto dei limiti.
7. Si è proceduto all'aggregazione di aree che in prima fase erano considerate diverse ma che, potendo essere considerate omogenee dal punto di vista acustico, potrebbero essere invece accorpate in un'unica zona e quindi nella medesima classe. Si è formulata così una prima ipotesi di classificazione per le aree da porre nelle classi II, III e IV. Si è assunto l'obiettivo di inserire aree le più vaste possibili nella classe inferiore tra quelle ipotizzabili, tenuto conto dei vari fattori, in particolare di quanto previsto dal successivo punto 9.
8. Si è verificata la collocazione di eventuali aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobili, ovvero all'aperto.
9. Si è proceduto alla risoluzione dei casi in cui la destinazione del territorio hanno indotto ad una classificazione con salti di classe maggiore di uno, cioè con valori limite che differiscono per più di 5 dB. Ove necessario si è proceduto all'individuazione di una o più zone intermedie, da porre in classe intermedia tra le due classi, di ampiezza tale da consentire una diminuzione progressiva dei valori limite a partire dalla zona di classe superiore fino a quella inferiore. Si è tenuto conto di quanto disposto dalla L.R. 13/2001, all'art. 2, comma 3 lettera c.
10. Qualora fosse stato necessario, si è stimato in modo approssimativo i superamenti dei limiti ammessi e se n'è valutata la possibilità di ridurli (nel caso in esame questa fase non si è resa necessaria). Si è verificata la situazione rispetto alle diverse tipologie di sorgenti e agli adempimenti che i loro titolari devono assolvere per la Legge 447/95 e relativi decreti attuativi. Si è verificata la compatibilità acustica tra le diverse aree ipotizzate in classe diversa ed in particolare quelle per le quali si

verifica il salto di due classi (10 dB).

11. Si sono dettagliate e verificate nuovamente le ipotesi riguardanti le classi intermedie (II, III, IV).
12. Si è verificata la coerenza tra la classificazione acustica ipotizzata ed il PRG vigente e il PGT in fase di adozione al fine di derivare ed evidenziare l'eventuale necessità di adottare piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni previste per le destinazioni urbanistiche di zona vigenti.
13. Si è elaborata una prima ipotesi di zonizzazione e si sono verificate le situazioni in prossimità delle linee di confine tra zone e la congruenza con quelle dei comuni limitrofi. Si sono individuate le eventuali situazioni nelle quali si dovrà adottare un piano di risanamento acustico.
14. Si è formalizzato lo schema di provvedimento Comunale per l'adozione della classificazione acustica.

1.3. Riferimenti legislativi

I riferimenti principali nella legislazione nazionale relativamente alla classificazione acustica sono:

- Il D.P.C.M. 01/03/1991 *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”*;
- La Legge 447 del 26/10/1995 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;
- Il D.P.C.M. 14/11/1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*;
- Il D.P.R. 18/11/1998 n° 459 *“Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”*;
- Il D.P.R. 30/03/2004 n° 142 *“disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”*.

Per quanto riguarda la legislazione regionale, i riferimenti sono invece:

- La Legge Regionale 10.08.2001 n° 13 *“Norme in materia dell'inquinamento acustico”*;
- La D.G.R. del 12/07/2002 n° VII/9776 *“Criteri tecnici di dettaglio per la classificazione acustica del territorio comunale”*.
- La D.G.R. del 10/02/2010 n° VIII/011349 *“Criteri di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale (L.R. 13/01) – integrazione della DGR 12/07/2002 n° 7/9776”*.

1.4. Procedura di approvazione del piano

La Legge Regionale 10/08/2001 n° 13 stabilisce all'art. 3 la seguente procedura di approvazione:

1. Il comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il Comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio.
2. Contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e ai comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni della relativa richiesta; in caso di infruttuosa scadenza di tale termine, i pareri si intendono resi in senso favorevole.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio chiunque può presentare osservazioni;
4. Il Comune approva la classificazione acustica; la delibera di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate.
5. Qualora, prima dell'approvazione, vengano apportate modifiche alla classificazione adottata, si riprende la procedura di cui al punto 1.
6. Entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del PRG o al suo adeguamento a quanto prescritto dalla L.R. 1/2000, le procedure di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono ad essa contestuali.

Si dovrà inoltre tener conto quanto disposto dalla D.G.R. del 10/02/2010 n° VIII/011349.

2. DESCRIZIONE DEL COMUNE DI BLELLO

2.1. Descrizione generale

Il Comune di Blello è ubicato nel territorio della Provincia di Bergamo; la superficie comunale è di circa 2,18 Km², nel centro (zona municipio) l'altitudine è di 815 metri slm (nel territorio comunale varia da un minimo di 500 metri slm ad un massimo di 1217 metri slm); il comune conta 94 abitanti (nell'anno 2012).

Le reti stradali principali del Comune di BLELLO sono:

- Strada Provinciale 17;
- Strada comunale in previsione di collaudo che collega Gerosa a Blello.

2.2. Analisi del PGT in adozione e PRG vigente

Il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di BLELLO è stato approvato dal Comune con deliberazione consiliare n. 7 del 21 maggio 1983, e poi dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. 3/51613 del 7 maggio 1985.

In seguito è stata approvata una prima variante, dal Comune con deliberazione consiliare n. 19 del 23 dicembre 1994, e poi dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. 6/38317 del 7 settembre 1998. Con tale variante veniva modificato l'azonamento, mentre la proposta di due nuovi tracciati stradali (Blello – Brembilla e Ghisalerio – chiesa) veniva stralciata d'ufficio.

Una seconda variante fu poi approvata (deliberazione consiliare n. 16 del 25 giugno 1999 e d.g.r. n. 7/2848 del 22 dicembre 2000) con il nuovo tracciato stradale per il raggiungimento della chiesa, questa volta dalla località Canto del Ronco.

Il Piano fu redatto in base alla percezione delle seguenti necessità o problemi emergenti:

- ricerca e vincolo a destinazione pubblica delle aree libere all'interno degli aggregati urbani, idonee per quantità, forma e localizzazione a ricevere le destinazioni d'uso di aree verdi e parcheggio;
- rivalutazione della configurazione storico-ambientale secondo condizioni di salvaguardia per future operazioni di risanamento, valorizzazione e ristrutturazione dei nuclei di antica formazione;
- controllare in modo realistico lo sviluppo dell'attività edilizia privata, sia per insediamenti di residenza permanente che per residenza stagionale in funzione dei

tracciati viari e dei nuclei abitati esistenti al fine di contenere il frazionamento degli insediamenti e la dispersione delle aree residenziali;

- reperimento di aree ad uso di insediamento artigianale per favorire la creazione di posti di lavoro al fine di ridurre il pendolarismo;

- salvaguardia del patrimonio storico-artistico, naturale e paesaggistico;

- miglioramento della viabilità che unisce il capoluogo con le frazioni, in particolare la formazione del collegamento fra il capoluogo, la chiesa ed il cimitero. In sintesi l'amministrazione intese promuovere un tipo d'insediamento turistico-residenziale con la necessità di salvaguardare sotto il profilo paesistico e morfologico le varie frazioni e case sparse, ed un insediamento produttivo a carattere artigianale per ridurre il fenomeno del pendolarismo.

In quel quadro furono scelti due obiettivi generali:

- 1) definire il tessuto fisico e funzionale dell'abitato per evitare la degradazione dei nuclei di antica formazione;

- 2) ordinare lo sviluppo edilizio per evitare la degradazione dell'ambiente naturale e del paesaggio.

In ordine al primo obiettivo il PRG intendeva promuovere:

- la localizzazione delle attrezzature sociali e delle aree per spazi verdi attrezzati, commisurate alle esigenze della popolazione teorica prevista, in posizioni e dimensioni fondiarie tali da completare e qualificare le dotazioni esistenti, anche in vista degli sviluppi previsti;

- la riqualificazione con nuovo assetto dei nuclei di antica formazione e salvaguardia di tutti quei valori ambientali e paesaggistici che l'attività umana e la natura hanno tramandato;

- la formazione ed il completamento di un'infrastrutturazione viaria in grado di dare soluzione definitiva all'accessibilità della chiesa e del cimitero dalle frazioni e dal capoluogo;

- la formazione di insediamenti produttivi di carattere artigianale ottimamente localizzati rispetto all'abitato ed all'infrastrutturazione viaria, da attuarsi a mezzo di piano esecutivo. In ordine al secondo obiettivo il PRG intendeva promuovere: la salvaguardia e la disponibilità del territorio, pensate nel quadro comunitario già caratterizzato da accentuati fenomeni di diffusione, di decentramento sia delle residenze che delle attività produttive e di aree libere al contorno, riservando all'attività agricola le parti di territorio a più alta produttività.

Al momento della redazione del presente Piano di Zoonizzazione acustica le previsioni urbanistiche del nuovo PGT sono da ricercare nel Documento di Piano pubblicato sul SIVAS; puù in particolare il nuovo piano ha i seguenti obiettivi:

- minimizzare il consumo di suolo,
- controllare lo sviluppo del disegno dell'edificato al fine di contenerne il frazionamento e la dispersione,
- favorire la residenzialità,
- migliorare la qualità della vita dei residenti,
- aumentare le opportunità di vantaggio economico sia per i cittadini che scelgano di dedicarsi alle attività che conservano, migliorano o valorizzano il territorio comunale, sia per quelli che desiderino esercitare in loco altre attività economiche,
- assicurare un'adeguata dotazione di servizi,
- incentivare il recupero del patrimonio edilizio, con particolare riferimento ai nuclei di antica formazione.
- salvaguardare e valorizzare le componenti ambientali locali che determinano i valori del paesaggio e l'identità storica,
- favorire le attività agricole e forestali, in quanto intrinsecamente conservative e migliorative del territorio,
- promuovere il miglior utilizzo del territorio rurale e del patrimonio boschivo,
- indirizzare gli interventi di trasformazione edilizia verso risultati di sostenibilità,
- tutelare il suolo e le acque. Vengono di seguito sintetizzate le azioni che il Piano prevede a seguito della strategia fin qui delineata.

Le azioni sono come di seguito definibili:

1. Il ridimensionamento delle previsioni insediative contenute nello strumento urbanistico vigente.
2. La suddivisione del territorio in ambiti di paesaggio per poter, in ciascuno di essi, dettare le appropriate norme di tutela e governo.
3. La conservazione e riqualificazione degli edifici in contesti di valore storico ambientale.
4. La riduzione della facoltà edificatoria nei lotti liberi del tessuto urbano consolidato.
5. Promozione dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili e/o a basso impatto ambientale.

6. Promozione dell'efficienza energetica degli edifici anche mediante incentivi volumetrici accordati secondo la classe energetica.
7. Nuovi ambiti di trasformazione residenziale.
8. Il sistema dei parcheggi.
9. Attribuzione della destinazione turistico-ricreativa o commerciale all'ambito di trasformazione a servizi ATs 1.
10. La costruzione di autorimesse a servizio delle abitazioni del nucleo storico di Brevieno o limitrofe.
11. Area per la ricreazione collettiva in prossimità della chiesa,
12. Costruzione di nuove strade al servizio del territorio agro forestale, in località Luera, valle Porno, Chiesa, Curnino e Brevieno.
13. Introduzione di norme specifiche di uso e salvaguardia dei percorsi pedestri.
14. Completamento della rete fognaria con eliminazione degli scarichi provvisori.
15. Censimento delle opere in alveo e degli scarichi in corpo d'acqua.

Nel documento di piano sono previsti cinque ambiti di trasformazione con destinazione residenziale e tre con destinazione a servizi.

La destinazione residenziale s'intende sempre estesa a tutte le attività economiche compatibili con la residenzialità, comprese quelle produttive rurali, mentre la massima superficie residenziale coperta ammissibile (Src max) andrà intesa come esclusivamente dedicata all'uso abitativo, ossia con esclusione delle autorimesse e dei locali che si vogliono dedicare alle attività produttive compatibili.

Tratto dalla Relazione sul Documento di Piano del PGT in fase di predisposizione, pubblicata sul SIVAS regione Lombardia.

2.3. Verifica della corrispondenza tra la destinazione urbanistica e le destinazioni d'uso effettive

In data 10/08/2012 sono stati condotti dei sopralluoghi al fine di verificare la corrispondenza tra destinazione urbanistica prevista nel PRG vigente e nel PGT in fase di adozione e le destinazioni d'uso effettive.

3. CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO IN RELAZIONE ALLA PRESENZA DI SORGENTI SONORE

3.1. Localizzazione di impianti industriali significativi

Presso il territorio comunale non sono presenti impianti industriali e artigianali significativi.

3.2. Localizzazione di ospedali, scuole, parchi, o aree protette

Presso il territorio comunale c'è la presenza di:

- Cimitero comunale.

Presso il territorio comunale non si rileva la presenza di ospedali, di scuole, parchi o aree protette. La scuola più vicina si trova a Gerosa; l'ospedale più vicino si trova invece nel Comune di San Giovanni Bianco. Queste aree sensibili non vengono influenzate acusticamente dalle attività / sorgenti di rumore presenti nel comune di Blello.

3.3. Distribuzione sul territorio di attività artigianali, commerciali e terziarie in genere

Le attività commerciali e terziarie presenti sul comune sono:

- Albergo – ristorante PELLEGRINI – via Marco Polo n° 1.
- Negozio alimentari LOCATELLI CARLO -. via Ghisalerio n° 15.

Sul territorio comunale non ci sono attività artigianali; si rileva solo la presenza di fondi a conduzione agricola; l'unica fonte di rumore potrebbero essere pertanto le macchine agricole.

Come aree per feste e aggregazioni temporanee, sono previste:

- Area adiacente alla Chiesa parrocchiale.

4. PRINCIPALI VIE DI COMUNICAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

4.1. Principali strade e individuazione delle fasce di rispetto

Il presente capitolo tratta la classificazione delle reti stradali secondo quanto previsto dal DPR 30 Marzo 2004 e dal nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285/92).

Le reti stradali principali del Comune di BLELLO sono così classificate:

- Strada Provinciale 17: tipo di strada F (LOCALE);
- Strada comunale che collega Gerosa a Blello): tipo di strada F (LOCALE);
- Nuova strada che collega il comune alla chiesa parrocchiale.

Si riporta di seguito la Tab.2 del DPR 30 Marzo 2004 che identifica le fasce di pertinenza acustica delle strade che attraversano il Comune:

Tabella 2
(Strade esistenti e assimilabili)
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E - urbana di quartiere		30				
F - locale		30				


definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995

STRADA PROVINCIALE N° 17

STRADA COMUNALE PER BLELLO

STRADA CHE COLLEGA IL COMUNE CON LA CHIESA PARROCCHIALE

* per le scuole vale il solo limite diurno



4.2. Linee ferroviarie

Presso il territorio comunale e presso i territori comunali dei vicini NON ci sono linee ferroviarie.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI VI, V e I DOVUTE ALLA DESTINAZIONE URBANISTICA

5.1. Individuazione delle classi V e VI

Presso il Comune non si rileva la presenza di aree di Classe V e VI.

5.2. Individuazione delle classi I

Le uniche aree di classe I individuate, è il Cimitero comunale.

6. RILEVAZIONI FONOMETRICHE

6.1. Criteri adottati, modalità tecniche e strumentazione

Seguendo le indicazioni riportate nella D.G.R. n° VII /9776 seduta del 12 Luglio 2002 della Regione Lombardia, si sono evitate le generiche mappature con punti di misura o di calcolo dei livelli di rumore distribuiti casualmente sul territorio.

Si sono acquisiti quindi i dati acustici riferiti a punti di misura rappresentativi e vicini alle principali fonti di rumore individuate sul territorio o di particolari insediamenti sensibili al rumore.

In prima istanza si sono identificate quale uniche fonti di rumore:

- la strada Statale Provinciale n° 17;
- le attività terziarie del Comune.

Per la caratterizzazione acustica delle varie zone comunali, nelle date 11/08/2012, sono stati effettuati dal tecnico, dott. ing. Damiani Matteo (“tecnico competente” ai sensi dell’art. 2, commi 6, 7 Legge n°447/95), n° 3 rilievi fonometrici finalizzati alla determinazione del livello di rumore attualmente presente nella zona in esame (rumore ambientale L_A).

I rilevamenti sono stati effettuati esponendo lo strumento di misura per un tempo sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Le misurazioni sono state effettuate in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di vento e precipitazioni atmosferiche.

I rilievi sono stati effettuati secondo quanto stabilito dal D.M. 10/03/1998; sempre in conformità a quanto stabilito dal D.M. 16/03/98, i campionamenti all’esterno del capannone sono stati effettuati utilizzando la seguente strumentazione:

- Fonometro integratore di Classe 1 (secondo la IEC-60651 e la IEC-60804 e IEC-61672 e analizzatore di classe 0 secondo la IEC-61260) modello LD831 della Larson Davis n°di serie 0002539 completo di microfono prepolarizzato da ½ pollice con sensibilità nominale di 50 mV/Pa
- Calibratore di Classe 1 (secondo la IEC 60942-1:2003) modello CAL200 Larson davis n° di serie 8553



La calibrazione della catena di strumenti è stata effettuata prima dell'inizio ed al termine delle misurazioni senza riscontrare significative differenze di livello.

La taratura degli strumenti è stata effettuata come attestato dai certificati riportati nei documenti allegati alla presente relazione tecnica (Allegato I).

6.2. Postazioni rilievi fonometrici

N°	Data	Periodo considerato	Sorgenti di rumore considerate
1	11/08/2012	Diurno	Strada Provinciale n° 17 – attività terziarie
2	11/08/2012	Diurno	Ambientale rispetto Cimitero
3	11/08/2012	Notturmo	Strada Provinciale n° 17 – attività terziarie




6.3. Rilievi fonometrici

Nome misura: MISURA 1
Località: Biello - strada tra negozio e albergo/ristorante
Strumentazione: 831 0002539
Durata misura [s]: 6491.7
Nome operatore: DAMIANI ING. MATIEO 338/13.37.639
Data, ora misura: 11/08/2012 9.15.59


Annotazioni: attività terziarie - strada Provinciale n° 17

$L_{eq} = 54.2$ dB(A)	L1: 66.6 dBA	L5: 58.9 dBA
$L_{Fmin} = 36.7$ dB(A)	L10: 54.8 dBA	L50: 45.9 dBA
$L_{Fmax} = 79.2$ dB(A)	L90: 41.2 dBA	L95: 40.2 dBA



Spettro valori Leq	
dB	dB
6.3 Hz	42.7 dB
8 Hz	43.2 dB
10 Hz	44.1 dB
12.5 Hz	46.0 dB
16 Hz	48.8 dB
20 Hz	49.7 dB
25 Hz	53.3 dB
31.5 Hz	55.1 dB
40 Hz	57.8 dB
50 Hz	58.0 dB
63 Hz	58.7 dB
80 Hz	56.1 dB
100 Hz	53.2 dB
125 Hz	52.8 dB
160 Hz	51.3 dB
200 Hz	48.4 dB
250 Hz	46.4 dB
315 Hz	45.4 dB
400 Hz	44.6 dB
500 Hz	44.8 dB
630 Hz	44.7 dB
800 Hz	44.7 dB
1000 Hz	45.2 dB
1250 Hz	44.9 dB
1600 Hz	43.8 dB
2000 Hz	41.8 dB
2500 Hz	41.1 dB
3150 Hz	38.9 dB
4000 Hz	36.8 dB
5000 Hz	35.0 dB
6300 Hz	32.5 dB
8000 Hz	29.4 dB
10000 Hz	26.1 dB
12500 Hz	24.6 dB
16000 Hz	20.6 dB
20000 Hz	16.1 dB

Spettro valori MNIM	
dB	dB
6.3 Hz	13.1 dB
8 Hz	16.8 dB
10 Hz	17.3 dB
12.5 Hz	22.2 dB
16 Hz	26.3 dB
20 Hz	25.7 dB
25 Hz	32.7 dB
31.5 Hz	33.7 dB
40 Hz	35.2 dB
50 Hz	37.5 dB
63 Hz	33.6 dB
80 Hz	30.3 dB
100 Hz	31.0 dB
125 Hz	27.7 dB
160 Hz	28.5 dB
200 Hz	27.2 dB
250 Hz	25.3 dB
315 Hz	25.0 dB
400 Hz	25.1 dB
500 Hz	25.8 dB
630 Hz	26.7 dB
800 Hz	26.7 dB
1000 Hz	26.5 dB
1250 Hz	24.8 dB
1600 Hz	22.8 dB
2000 Hz	19.4 dB
2500 Hz	15.8 dB
3150 Hz	11.8 dB
4000 Hz	8.9 dB
5000 Hz	7.4 dB
6300 Hz	7.1 dB
8000 Hz	7.0 dB
10000 Hz	6.9 dB
12500 Hz	7.0 dB
16000 Hz	7.2 dB
20000 Hz	7.9 dB




MSURA 1 LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	9.15.59	01:48:11.700	54.2 dBA
Non Mascherato	9.15.59	01:48:11.700	54.2 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: MISURA 2
 Località: Biello - Cimitero
 Strumentazione: 831 0002539
 Durata misura [s]: 2041.3
 Nome operatore: DAMIANI ING. MATIEO 338/13.37.639
 Data, ora misura: 11/08/2012 13.08.01


Annotazioni:

$L_{eq} = 45.8 \text{ dB(A)}$	L1: 48.2 dBA	L5: 46.5 dBA
$L_{Fmin} = 44.2 \text{ dB(A)}$	L10: 46.2 dBA	L50: 45.3 dBA
$L_{Fmax} = 67.2 \text{ dB(A)}$	L90: 44.8 dBA	L95: 44.7 dBA



Spettro valori Leq	
dB	dB
6.3 Hz	33.6 dB
8 Hz	34.0 dB
10 Hz	35.5 dB
12.5 Hz	36.2 dB
16 Hz	38.7 dB
20 Hz	39.5 dB
25 Hz	42.2 dB
31.5 Hz	36.4 dB
40 Hz	34.0 dB
50 Hz	35.0 dB
63 Hz	31.5 dB
80 Hz	29.0 dB
100 Hz	26.7 dB
125 Hz	27.5 dB
160 Hz	30.1 dB
200 Hz	32.7 dB
250 Hz	34.4 dB
315 Hz	34.4 dB
400 Hz	34.0 dB
500 Hz	35.2 dB
630 Hz	35.0 dB
800 Hz	36.5 dB
1000 Hz	37.3 dB
1250 Hz	36.0 dB
1600 Hz	35.5 dB
2000 Hz	35.2 dB
2500 Hz	34.0 dB
3150 Hz	32.8 dB
4000 Hz	31.2 dB
5000 Hz	29.5 dB
6300 Hz	28.2 dB
8000 Hz	28.0 dB
10000 Hz	22.5 dB
12500 Hz	19.2 dB
16000 Hz	19.5 dB
20000 Hz	16.9 dB

Spettro valori MNIM	
dB	dB
6.3 Hz	3.3 dB
8 Hz	5.1 dB
10 Hz	9.4 dB
12.5 Hz	8.7 dB
16 Hz	13.1 dB
20 Hz	16.7 dB
25 Hz	18.6 dB
31.5 Hz	12.9 dB
40 Hz	13.0 dB
50 Hz	17.0 dB
63 Hz	16.1 dB
80 Hz	16.2 dB
100 Hz	15.4 dB
125 Hz	17.1 dB
160 Hz	19.6 dB
200 Hz	23.1 dB
250 Hz	27.1 dB
315 Hz	28.1 dB
400 Hz	28.8 dB
500 Hz	30.2 dB
630 Hz	30.2 dB
800 Hz	32.1 dB
1000 Hz	33.7 dB
1250 Hz	32.5 dB
1600 Hz	32.5 dB
2000 Hz	32.4 dB
2500 Hz	31.7 dB
3150 Hz	30.7 dB
4000 Hz	29.0 dB
5000 Hz	27.4 dB
6300 Hz	25.9 dB
8000 Hz	23.6 dB
10000 Hz	19.8 dB
12500 Hz	15.6 dB
16000 Hz	12.6 dB
20000 Hz	10.6 dB




MISURA 2			
LAeq			
Nome	Inizio	Durata	Leq
Totale	13.08.01	00:34:01.300	45.8 dBA
Non Mascherato	13.08.01	00:34:01.300	45.8 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

Nome misura: MISURA 3
 Località: Biello, strada tra negozio e albergo/ristorante
 Strumentazione: 831 0002539
 Durata misura [s]: 1521.5
 Nome operatore: DAMIANI ING. MATIEO 338/13.37.639
 Data, ora misura: 11/08/2012 22.05.03


Annotazioni: attività terziarie e strada Provinciale n° 17

$L_{eq} = 44.4 \text{ dB(A)}$	$L1: 53.6 \text{ dBA}$	$L5: 50.9 \text{ dBA}$
$L_{Fmin} = 32.6 \text{ dB(A)}$	$L10: 48.5 \text{ dBA}$	$L50: 39.7 \text{ dBA}$
$L_{Fmax} = 61.3 \text{ dB(A)}$	$L90: 36.3 \text{ dBA}$	$L95: 35.4 \text{ dBA}$



Spettro valori Leq	
dB	dB
6.3 Hz	44.0 dB
8 Hz	43.7 dB
10 Hz	43.5 dB
12.5 Hz	44.9 dB
16 Hz	47.1 dB
20 Hz	47.7 dB
25 Hz	50.5 dB
31.5 Hz	50.8 dB
40 Hz	50.8 dB
50 Hz	51.8 dB
63 Hz	51.5 dB
80 Hz	48.7 dB
100 Hz	44.7 dB
125 Hz	41.6 dB
160 Hz	38.1 dB
200 Hz	38.1 dB
250 Hz	38.8 dB
315 Hz	38.3 dB
400 Hz	36.0 dB
500 Hz	32.3 dB
630 Hz	33.9 dB
800 Hz	35.3 dB
1000 Hz	37.2 dB
1250 Hz	36.4 dB
1600 Hz	34.5 dB
2000 Hz	30.5 dB
2500 Hz	26.4 dB
3150 Hz	21.7 dB
4000 Hz	16.6 dB
5000 Hz	12.4 dB
6300 Hz	9.9 dB
8000 Hz	9.7 dB
10000 Hz	9.0 dB
12500 Hz	7.8 dB
16000 Hz	7.6 dB
20000 Hz	8.3 dB

Spettro valori MNM	
dB	dB
6.3 Hz	19.3 dB
8 Hz	20.9 dB
10 Hz	22.0 dB
12.5 Hz	23.2 dB
16 Hz	27.0 dB
20 Hz	30.3 dB
25 Hz	34.4 dB
31.5 Hz	33.4 dB
40 Hz	34.3 dB
50 Hz	35.6 dB
63 Hz	34.6 dB
80 Hz	32.8 dB
100 Hz	28.6 dB
125 Hz	24.2 dB
160 Hz	21.7 dB
200 Hz	18.3 dB
250 Hz	16.8 dB
315 Hz	16.1 dB
400 Hz	16.4 dB
500 Hz	18.9 dB
630 Hz	21.5 dB
800 Hz	22.6 dB
1000 Hz	24.3 dB
1250 Hz	22.8 dB
1600 Hz	20.7 dB
2000 Hz	16.2 dB
2500 Hz	10.2 dB
3150 Hz	6.9 dB
4000 Hz	5.6 dB
5000 Hz	5.7 dB
6300 Hz	6.3 dB
8000 Hz	6.4 dB
10000 Hz	6.7 dB
12500 Hz	6.5 dB
16000 Hz	6.9 dB
20000 Hz	7.7 dB



MSURA 3 LAeq			
Nbre	Inizio	Durata	Leq
Totale	22.05.03	00:25:21.500	44.4 dBA
Non Mascherato	22.05.03	00:25:21.500	44.4 dBA
Mascherato		00:00:00	0.0 dBA

6.4. Tabella riassuntiva dei rilievi fonometrici

N°	Data	Periodo considerato	Sorgenti di rumore considerate	Leq dB(A)	Classe prevista
1	11/08/2012	Diurno	Strada Provinciale n° 17 – attività terziarie	54,5 *	Fasce di rispetto per strada di tipo F e classe II
3	09/08/2012	Notturmo		44,5*	
2	09/08/2012	Diurno	Ambientale Cimitero	46,0*	Classe I

*N.B.: * Il livello Leq è arrotondato di 0.5 dB(A) in conformità al punto 3 dell'Allegato B del D.M. 16/03/98*

7. RAPPORTI CON I COMUNI VICINI

I comuni confinanti con il comune di Blello sono:

- Gerosa a nord;
- Corna Imagna a ovest;
- Brembilla a sud – est.

7.1. Area di confine col Comune di Gerosa

Il comune di Gerosa sta adottando in questi giorni la zonizzazione acustica. Sulla zonizzazione in fase di adozione le aree di confine saranno previste di classe II.

7.2. Area di confine col Comune di Brembilla

Il comune di Brembilla è in possesso di zonizzazione acustica del territorio e ha previsto per l'area di confine una classe II.

7.3. Area di confine col Comune di Corna Imagna

Il comune di Corna Imagna è in possesso di zonizzazione acustica del territorio e ha previsto per l'area di confine una classe III.

8. ELENCO DELLE ZONE ACUSTICHE OMOGENEE

8.1. Definizioni delle zone acustiche omogenee e relativi limiti secondo la normativa vigente

I principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico sono dati dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico – Legge 26 Ottobre 1995 n. 447.

Tale norma fissa fra l'altro i concetti di inquinamento acustico, ambiente abitativo, sorgenti sonore fisse e sorgenti sonore mobili.

Sono inoltre riportate le seguenti definizioni:

- **valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- **valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricevitori.

I valori limite di immissione sono distinti in:

- **valori limite assoluti**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.
- **valori limite differenziali**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

I concetti di rumore ambientale e rumore residuo sono fissati nel D.P.C.M. 01/03/91:

- **livello di rumore residuo – L_r**, livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti.
- **livello di rumore ambientale – L_a**, livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

8.1.1. Ambiente esterno

I valori limite di emissione ed immissione sono fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 –

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

Nella TABELLA B e TABELLA C del D.P.C.M. 14/11/97 sono riportati i valori limite con riferimento al periodo diurno e notturno. Di seguito si elencano questi limiti:

Valori limite di emissione:

Classi di destinazione d'uso del territorio	LIMITE DIURNO ore 06.00 – 22.00 LEQ (A)	LIMITE NOTTURNO ore 22.00 – 06-00 LEQ (A)
I. Aree particolarmente protette	45	35
II. Aree prevalentemente residenziali	50	40
III. Aree di tipo misto	55	45
IV. Aree di intensa attività umana	60	50
V. Aree prevalentemente industriali	65	55
VI. Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	LIMITE DIURNO ore 06.00 – 22.00 LEQ (A)	LIMITE NOTTURNO ore 22.00 – 06-00 LEQ (A)
I. Aree particolarmente protette	50	40
II. Aree prevalentemente residenziali	55	45
III. Aree di tipo misto	60	50
IV. Aree di intensa attività umana	65	55
V. Aree prevalentemente industriali	70	60
VI. Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite di qualità

Nella TABELLA D del D.P.C.M. 14/11/97 sono riportati i valori di qualità con riferimento al periodo diurno e notturno. Di seguito si elencano questi limiti:

Classi di destinazione d'uso del territorio	LIMITE DIURNO ore 06.00 – 22.00 LEQ (A)	LIMITE NOTTURNO ore 22.00 – 06-00 LEQ (A)
I. Aree particolarmente protette	47	37
II. Aree prevalentemente residenziali	52	42
III. Aree di tipo misto	57	47
IV. Aree di intensa attività umana	62	52
V. Aree prevalentemente industriali	67	57
VI. Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di attenzione

I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/97, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/97. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) di cui sopra, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) di cui sopra.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

8.1.2. Definizione delle classi acustiche omogenee

La classificazione del territorio in zone, già prevista dal D.P.C.M. 01/03/91 e riaffermata agli artt. 2 e 6 della Legge n. 447, viene definita anche nel D.P.C.M. 14/11/97 alla tabella A di seguito integralmente riportata.

Classe I: Aree particolarmente protette.

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività

commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III: Aree di tipo misto.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV: Aree di intensa attività umana.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V: Aree prevalentemente industriali.

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI: Aree esclusivamente industriali.

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Altro importante riferimento per determinare la classe di riferimento è la D.G.R. del 12/07/2002 n° VII/9776 "Criteri tecnici di dettaglio per la classificazione acustica del territorio comunale".

8.1.3. Ambiente abitativo

Ad eccezione delle aree esclusivamente industriali (Classe VI) i **valori limite differenziali di immissione** (differenza da non superare tra il livello equivalente del "rumore ambientale" L_A e quello del "rumore residuo" L_R) sono i seguenti:

- **5 dB(A)eq. durante il periodo diurno**
- **3 dB(A)eq. durante il periodo notturno**

I valori limite differenziali di emissione **non si applicano**, in quanto ogni effetto di disturbo del rumore è ritenuto trascurabile, nei seguenti casi:

- se il rumore misurato a misurato a **finestre aperte** sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno.
- se il rumore misurato a misurato a **finestre chiuse** sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il rumore a tempo parziale sia non superiore ad 1 ora il valore del rumore ambientale, misurato in $L_{EQ}(A)$, deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $L_{EQ}(A)$ deve essere diminuito di 5 dB(A).

Si fa notare inoltre che, nel caso vengano riconosciute componenti impulsive o tonali penalizzabili nel rumore ambientale, sia per l'ambiente esterno sia per l'ambiente abitativo, il livello di rumore ambientale deve essere corretto mediante fattori correttivi (K_i):

- per la presenza di componenti impulsive **$K_I = 3$ dB**
- per la presenza di componenti tonali **$K_T = 3$ dB**
- per la presenza di componenti in bassa frequenza **$K_B = 3$ dB**

Il livello di rumore corretto è pertanto definito dalla relazione:

$$L_C = L_A + K_I + K_T + K_B$$

Dalle rilevazioni fonometriche devono essere esclusi gli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale e non devono comprendere eventi sonori atipici.

Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico sono riportate nel **Decreto Ministeriale 16/03/1998** con particolare riferimento all'art. 2 ed agli allegati A e B.

8.2. Descrizione delle classi acustiche del territorio comunale

Di seguito viene riassunta a livello di massima la descrizione delle classi del territorio comunale; per un maggior dettaglio si rimanda alle tavole grafiche allegate alla

presente relazione.

Classe I: Aree particolarmente protette.

Sono state classificate aree di classi I le seguenti aree comunali:

- Cimitero comunale;

Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.

Sono state classificate aree di classi II tutto il territorio comunale ad eccezione:

- Del cimitero (che è in classe I);
- Delle aree agricole coltivate con mezzi meccanici (che sono in classe III);
- Il parcheggio della chiesa e una porzione di area limitrofa alla chiesa parrocchiale (che sono in classe III).

Classe III: Aree di tipo misto.

Sono state classificate aree di classi III le seguenti aree comunali:

- Il parcheggio della chiesa e una porzione di area limitrofa alla chiesa parrocchiale .

Classe IV: Aree di intensa attività umana.

Non sono presenti aree di classe IV.

Classe V: Aree prevalentemente industriali.

Non sono presenti aree di classe V.

Classe VI: Aree esclusivamente industriali.

Non sono presenti aree di classe VI.

8.3. Aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo

Si definisce attività temporanea rumorosa qualsiasi attività comprendente lavori,

manifestazioni o spettacoli, che abbia luogo in aree per loro natura non destinate permanentemente e esclusivamente a tale attività.

Le attività rumorose temporanee sono disciplinate dall'art. 8 della L.R. 13/2001.

Nel territorio del Comune di Blello l'unica unica area destinata ad ospitare la festa paesana è l'area circostante alla chiesa parrocchiale.

Le attività rumorose temporanee sono disciplinate dall'articolo 8 della L.R. 13/2001.

Si definisce attività temporanea rumorosa qualsiasi attività comprendente lavori, manifestazioni o spettacoli, che abbia luogo in aree per loro natura non destinate permanentemente e esclusivamente a tale attività, e che comporti il superamento dei limiti dalla normativa all'esterno delle aree in cui si svolge l'attività.

Il Comune (art.6 comma 1 lettera h della legge quadro 447/95) autorizza *“anche in deroga ai valori limite... lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.”*

1. Rientrano nella definizione di attività temporaneamente rumorose:

- a. Cantieri edili e stradali;
- b. Concerti e spettacoli all'aperto o all'interno di locali non adibiti a spettacolo;
- c. Fiere ed esposizioni all'aperto o in locali non adibiti a tale scopo;
- d. Sagre e feste o manifestazioni popolari di piazza;
- e. Pubblicità o altre comunicazioni effettuate all'aperto tramite impianti elettroacustici fissi o installati su altri mezzi;
- f. Spettacoli pirotecnici.

2. Tutte le attività temporanee rumorose devono essere autorizzate. I soggetti interessati devono presentare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, domanda di autorizzazione al Comune con la seguente documentazione allegata:

- a. Il contenuto e le finalità dell'attività;

- b. La durata dell'attività;
 - c. Il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
 - d. La popolazione che, per effetto della deroga, è esposta a livelli di rumore superiore ai limiti vigenti;
 - e. La frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiore ai limiti vigenti;
 - f. La destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
 - g. Nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi del traffico veicolare.
3. Nell'autorizzazione il Comune può stabilire:
- a. Valori limite da rispettare;
 - b. Limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
 - c. Prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
 - d. L'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

9. STIMA IN MODO APPROSSIMATO DEL SUPERAMENTO DEI LIVELLI AMMESSI

9.1. Riferimenti normativi inerenti i piani di risanamento acustico

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 447/95, nel caso di superamento dei valori di attenzione, o se nella redazione del piano di zonizzazione vi fossero aree con $\Delta > 5$ dB(A), i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico.

I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di risanamento delle infrastrutture.

I piani di risanamento acustico devono contenere:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

In caso di inerzia del comune e in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della Legge 447/95, agisce la Regione.

Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione e alla provincia per le iniziative di competenza.

Anche alle imprese viene chiesto di adeguarsi al piano di zonizzazione acustica del territorio art. 15 L447/95; esse devono entro 6 mesi dalla adozione del P.Z.A. presentare un proprio piano di risanamento acustico, con indicato il termine entro il quale adeguarsi.

Maggiori indicazioni si trovano a livello regionale (L. Regione Lombardia 13-2001 e DGR n. 6906-01); secondo la norma regionale il piano di risanamento acustico deve contenere:

- Indicazione della attività e dati legale rappresentante;
- Indicazione delle aree urbanistiche di competenza e influenza acustica;
- Planimetrie orientate ed in scala con indicazione delle classi acustiche e dei limiti assunti come base per il progetto di risanamento;
- Descrizione acustica dei cicli tecnologici e attrezzature che producono emissioni acustiche, modalità di funzionamento, posizione planimetrica (interne, esterne,

schermate etc.), contemporaneità;


- Indicazione delle apparecchiature che portano al superamento dei limiti;
- Impianti a ciclo continuo o no (per impianti industriali);
- Fonetrie con indicazione dei punti di misura e tabulati;
- Motivazioni tecniche per la scelta dei sistemi di mitigazione;
- Descrizione tecnico-acustica degli interventi e degli abbattimenti attesi;
- Cronologia degli interventi e tempo totale di realizzazione e di fine lavori;

9.2. Eventuale piano di risanamento acustico del Comune di Biello

Da quanto è emerso dai rilievi fonometrici, non si riscontrano delle aree non conformi al presente Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

Si rimanda al Comune la verifica del rispetto dei limiti imposti dal presente piano di classificazione acustica del territorio comunale attraverso gli strumenti a sua disposizione (richiesta impatti acustici, climi acustici, ecc.).

10. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO, VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO



AMBITO DI APPLICAZIONE

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

**APPLICAZIONE A
TUTTI GLI
EDIFICI AD
ECCEZIONE
DEGLI
EDIFICI ADIBITI
AD ATTIVITA'
PRODUTTIVE:**

- Residenziali e assimilabili
- Uffici e assimilabili
- Alberghi, pensioni e assimilabili
- Ospedali, cliniche e assimilabili
- Attività scolastiche a tutti i livelli
- Attività ricreative e di culto
- Attività commerciali e assimilab.

CLIMA ACUSTICO

**SI APPLICA AD
OPERE
"SENSIBILI" AL
RUMORE,
QUALI:**

- Scuole e asili nido
- Ospedali
- Case di cura e di riposo
- Parchi pubblici
- Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2

IMPATTO ACUSTICO

**OPERE PER CUI
ESISTE IL
TIMORE CHE
PRODUCANO UN
PEGGIORAMENTO
ACUSTICO
DELLA ZONA:**


- Opere soggette a V.I.A.

- Aeroporti, Aviosuperfici, Eliporti
- Strade tipo A,B,C,E,F (F: locale)
- Discoteche
- Circoli privati o Pubblici Esercizi con impianti rumorosi
- Ferrovie
- Impianti produttivi, sportivi, ricreativi e commerciali

RIFERIMENTI NORMATIVI

NAZIONALE: Legge Quadro n°447 del 26 Ottobre 1995

LOCALE: Regolamento Locale di Igiene (R.L.I.) – Lombardia, Comuni



10.1. Previsione di impatto acustico

La Documentazione di Previsione di Impatto Acustico ha lo scopo:

- di prevedere gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di un'opera in progetto e dal suo esercizio;
- di verificarne la rispondenza con i limiti e le prescrizioni esistenti ed eventualmente proporre soluzioni di mitigazione e bonifica acustica.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge Quadro 447/95, i componenti soggetti titolari dei progetti o delle opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale, sia regionale che nazionale, devono predisporre una valutazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- A. Aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- B. Strade di tipo A, B, C, D, E, F, secondo la classificazione di cui al D.L.vo 285/92 e successive modifiche e integrazioni;
- C. Discoteche;
- D. Pubblici esercizi e circoli privati ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- E. Impianti sportivi e ricreativi;
- F. Ferrovie e altri sistemi di trasporto su rotaia.

Le opere elencate alle lettere A-F non sottoposte a valutazione di impatto ambientale devono presentare una valutazione di impatto acustico su richiesta dal Comune (art.8 comma 2 Legge Quadro 447/95).

Le domande di Permesso a Costruire (e/o autorizzazioni edilizie in genere), di Agibilità e di Nulla Osta all'esercizio o di inizio attività per nuovi impianti produttivi (attuale SCIA), sportivi, ricreativi, commerciali, devono contenere, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4 della Legge Quadro 447/95, una documentazione di previsione di impatto acustico. La legge regionale 13/2001 articolo 5 comma 4 prevede che *“la documentazione di previsione di impatto acustico... deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale o proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente”*.

Nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o tipologia dell'attività che in essi verrà svolta, il Comune rilascia provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività (attuale SCIA) .

La deliberazione n.VII/8313 dell'8 marzo 2002 al punto 3 esplicita gli aspetti di carattere tecnico per cui non è sufficiente un'autocertificazione, ma che devono essere oggetto di una specifica relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Essi sono:

- I. La programmazione, l'esecuzione, le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche;
- II. La caratterizzazione o la descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi, le caratteristiche acustiche degli edifici e dei materiali impiegati;
- III. Le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli previsionali.

La Giunta Regionale, in data 8 Marzo 2002, in attuazione della Legge 447/1995, articoli 4 e 8, e della Legge Regionale 13/2001, ha emanato, con la deliberazione n. VII/8313, il documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico". La documentazione in questione deve consentire:

- La valutazione comparativa tra lo scenario con assenza (ante operam) e con presenza (post operam) delle opere ed attività, per la previsione di impatto acustico;
- La valutazione dell'esposizione dei recettori sensibili nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L.447/95, articolo 8, comma 2, per la valutazione previsionale del clima acustico.

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (Titolo I, art.5, comma 4 L.R. 13/2001).

Presentata la documentazione di previsione alla Regione, il Comune acquisisce il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e può prescrivere, in fase di rilascio della Concessione Edilizia, della licenza d'Uso o del Nulla Osta all'esercizio, l'adozione di misure utili a contenere i livelli di emissione o immissione sonora entro i limiti stabiliti.

Ai sensi dell'art.8, commi 4 e 6 della legge quadro 447/95 "le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico."

Le domande di licenza o autorizzazione all'esercizio di queste attività di queste attività, che si preveda possano superare il limite di emissione sonora consentito, *"devono contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti"*.

10.2. Valutazione previsionale di clima acustico

L'articolo 8, comma 3, della Legge 447/95, obbliga a produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di una delle seguenti opere:

- Scuole e asili nido;
- Ospedali;
- Case di cura e di riposo;
- Parchi urbani e extraurbani;
- Nuovi insediamenti residenziali (compresi piani di recupero, demolizioni e ricostruzioni) prossimi alle opere di cui al paragrafo precedente comma 1. Per le opere prossime alle infrastrutture stradali si intendono solo quelle comprese

nelle fasce di pertinenza stradali individuate ai sensi del D.P.R. 142/2004.

La documentazione di valutazione previsionale di clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere i risultati di una campagna di rilievi fonometrici volti a stabilire se il clima acustico dell'area in esame si adatto alla realizzazione di una delle tipologie insediative elencate.

Ai sensi della legge quadro 447/95, della legge regionale 13/2001 e della deliberazione 8 marzo 2002 n. VII/8313, la documentazione di valutazione di clima acustico deve contenere almeno:

- La descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. Tali livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative nel perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza delle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati (scuole, ospedali, case di cura ecc.);
- Le caratteristiche temporali nelle variabilità dei livelli sonori equivalenti rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. E' necessario fornire dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura ARPA territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della costruzione dell'insediamento devono permettere la valutazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilievi fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni concordate e in altre significative, serviranno a verificare la conformità ai limiti di legge dei livelli di rumore presenti;
- Informazioni e dati che descrivano la disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo dello stesso edificio e dei suoi locali, il tipo di uso degli spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici;
- Le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area; se la compatibilità acustica è ottenuta

tramite messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;

- La descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.

10.3. Requisiti acustici passivi degli edifici

I progetti relativi a nuove costruzioni o ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da una documentazione che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. Dicembre 1997, secondo le modalità definite all'art.7, commi 1,2 e 3 della L.R. 13/2001.

Su richiesta del Comune, si dovrà procedere con il collaudo acustico dell'edificio.

**ALLEGATO I - Certificati di taratura degli strumenti
utilizzati**

Certificate of Calibration and Conformance

Certificate Number 2011-143573

Instrument Model 831, Serial Number 0002539, was calibrated on 16MAY2011. The instrument meets factory specifications per Procedure D0001.8310, ANSI S1.4-1983 (R 2006) Type 1; S1.4A-1985; S1.43-1997 Type 1; S1.11-2004 Octave Band Class 0; S1.25-1991; IEC 61672-2002 Class 1; 60651-2001 Type 1; 60804-2000 Type 1; 61260-2001 Class 0; 61252-2002.

New Instrument
Date Calibrated: 16MAY2011
Calibration due:

Calibration Standards Used

MANUFACTURER	MODEL	SERIAL NUMBER	INTERVAL	CAL DUE	TRACEABILITY NO.
Stanford Research Systems	DS360	61889	12 Months	01FEB2012	61889-020111

Reference Standards are traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST)

Calibration Environmental Conditions

Temperature: 23 ° Centigrade

Relative Humidity: 27 %

Affirmations

This Certificate attests that this instrument has been calibrated under the stated conditions with Measurement and Test Equipment (M&TE) Standards traceable to the U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST). All of the Measurement Standards have been calibrated to their manufacturers' specified accuracy / uncertainty. Evidence of traceability and accuracy is on file at Provo Engineering & Manufacturing Center. An acceptable accuracy ratio between the Standard(s) and the item calibrated has been maintained. This instrument meets or exceeds the manufacturer's published specification unless noted.

This calibration complies with the requirements of ISO 17025 and ANSI Z540. The collective uncertainty of the Measurement Standard used does not exceed 25% of the applicable tolerance for each characteristic calibrated unless otherwise noted.

The results documented in this certificate relate only to the item(s) calibrated or tested. A one year calibration is recommended, however calibration interval assignment and adjustment are the responsibility of the end user. This certificate may not be reproduced, except in full, without the written approval of the issuer.

Tested with PRM831-015099

Signed: 
Technician: Ron Harris

Page 1 of 1

Certificate of Calibration and Conformance

Certificate Number 2011-144872

Instrument Model CAL200, Serial Number 8553, was calibrated on 14JUN2011. The instrument meets factory specifications per Procedure D0001.8190.

New Instrument
Date Calibrated: 14JUN2011
Calibration due:

Calibration Standards Used

MANUFACTURER	MODEL	SERIAL NUMBER	INTERVAL	CAL DUE	TRACEABILITY NO.
Hewlett Packard	34401A	3146A10352	12 Months	12AUG2011	4877885
Larson Davis	PRM915	0112	12 Months	09SEP2011	2010-133976
Larson Davis	PRMR02	0480	12 Months	08SEP2011	2010-133975
Larson Davis	MTS10052201	0111	12 Months	09SEP2011	SM090910
Larson Davis	2059	2504	12 Months	29NOV2011	17895-1
PCB	1502B02FJ15PSIA	1342	12 Months	08DEC2011	3374486329
Larson Davis	2900	0661	12 Months	05APR2012	2011-141857

Reference Standards are traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST)

Calibration Environmental Conditions

Environmental test conditions as shown on calibration report.

Affirmations

This Certificate attests that this instrument has been calibrated under the stated conditions with Measurement and Test Equipment (M&TE) Standards traceable to the U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST). All of the Measurement Standards have been calibrated to their manufacturers' specified accuracy / uncertainty. Evidence of traceability and accuracy is on file at Provo Engineering & Manufacturing Center. An acceptable accuracy ratio between the Standard(s) and the item calibrated has been maintained. This instrument meets or exceeds the manufacturer's published specification unless noted.

This calibration complies with the requirements of ISO 17025 and ANSI Z540. The collective uncertainty of the Measurement Standard used does not exceed 25% of the applicable tolerance for each characteristic calibrated unless otherwise noted.

The results documented in this certificate relate only to the item(s) calibrated or tested. A one year calibration is recommended, however calibration interval assignment and adjustment are the responsibility of the end user. This certificate may not be reproduced, except in full, without the written approval of the issuer.

Signed: 
Technician: Scott Montgomery

ALLEGATO II - DGR Lombardia n° 5282 del 13/06/2011



Regione Lombardia

SI RILASCIA SENZA BOLLO PER
GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

DECRETO N°

5282

Del

13/06/2011

Identificativo Atto n. 370

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E RETI

Oggetto RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "TECNICO COMPETENTE" NEL CAMPO DELL'ACUSTICA AMBIENTALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMI 6 E 7, DELLA LEGGE 447/95.



L'atto si compone di _____ pagine
di cui _____ pagine di allegati,
parte integrante

Regione Lombardia
La presente copia, composta di n. 4
fogli, è conforme all'originale depositata
agli atti di questa Direzione Generale.
Milano, 13-06-11
G.A.



Regione Lombardia

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PROTEZIONE ARIA E PREVENZIONE INQUINAMENTI FISICI**

RICHIAMATI:

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e, in particolare, l'articolo 2 che, ai commi 6 e 7:
 - individua e definisce la figura professionale di "tecnico competente" in acustica ambientale;
 - determina i requisiti e i titoli di studio richiesti per lo svolgimento dell'attività di "tecnico competente";
 - stabilisce che l'attività di "tecnico competente" possa essere svolta previa presentazione di apposita domanda, corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale;
- il d.P.C.M. 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di "tecnico competente" in acustica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la d.G.R. 17 maggio 2006, n. 2561, avente ad oggetto l'approvazione dei criteri e delle modalità per la redazione, la presentazione e la valutazione delle domande per il riconoscimento della figura di "tecnico competente" in acustica ambientale, che ha contestualmente abrogato le precedenti deliberazioni 9 febbraio 1996, n. 8945, 17 maggio 1996, n. 13195, 21 marzo 1997, n. 26420 e 12 novembre 1998, n. 39551, di pari oggetto;
- il decreto dirigenziale 30 maggio 2006, n. 5985 "Procedure gestionali riguardanti i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per il riconoscimento della figura di "tecnico competente" in acustica ambientale e relativa modulistica";

Regione Lombardia
La presente copia è conforme all'originale
depositata agli atti di questa Direzione
Generale.
Milano, 13-06-11
AP



Regione Lombardia

- il d.P.G.R. 19 giugno 1996, n. 3004, da ultimo modificato con decreto del Direttore Generale Ambiente, Energia e Reti 12 maggio 2010, n. 4907, concernente la nomina dei componenti la Commissione istituita con la citata d.G.R. 17 maggio 1996, n. 13195, preposta all'esame delle domande per l'esercizio dell'attività di "tecnico competente" in acustica;
- il regolamento regionale 21 gennaio 2000, n. 1 "Regolamento per l'applicazione dell'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

DATO ATTO che nella seduta del 01 giugno 2011 la preposta Commissione ha esaminato e valutato n. 38 domande inviate dai Soggetti interessati ad ottenere il riconoscimento della figura di "tecnico competente" in acustica ambientale;

RECEPITI gli esiti dell'attività svolta dalla predetta Commissione di valutazione;

RITENUTO pertanto di riconoscere la figura professionale di "tecnico competente" in acustica ambientale ai Soggetti indicati nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO altresì di non riconoscere la figura professionale di "tecnico competente" in acustica ambientale al Soggetto indicato nell'Allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di comunicazione;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i Provvedimenti Organizzativi della IX Legislatura;

Regione Lombardia
La presente copia, è conforme all'originale
deposited agli atti di questa Direzione
Generale
Milano, 15-06-11

2

RP

k



Regione Lombardia

DECRETA

1. di riconoscere la figura professionale di "tecnico competente" in acustica ambientale ai Soggetti indicati nell'Allegato "A", composto da n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di non riconoscere la figura professionale di "tecnico competente" in acustica ambientale al Soggetto indicato nell'Allegato "B", costituito da n. 1 scheda, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Il Dirigente della Struttura
Protezione aria e Prevenzione inquinamenti fisici
(Ing. Gian Luca Gurrieri)

Regione Lombardia
La presente copia, è conforme all'originale
depositata agli atti di questa Direzione
Generale. 13-06-11
MILANO

ALLEGATO "A" al decreto n. 5282 del 13/06/2011

ELENCO DEI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 2, COMMI 6 E 7 DELLA LEGGE 447/95

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11	DAMIANI	MATTEO	04/10/1977	MOZZO (BG)
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				

Regione Lombardia
 La presente copia, è conforme all'originale
 depositata agli atti di questa Direzione
 Generale. 13-06-11
 Milano,

28

A